

Autorità: Decreto legislativo - 10/03/2000, n. 74

Gazzetta uff.: 31/03/2000, n. 76

Classificazioni: IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - Sanzioni - - in genere

Testo in G.U.

EPIGRAFE

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (in Gazz. Uff., 31 marzo, n. 76). - Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (REATI TRIBUTARI) (1).

(1) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 gennaio 2012, n. 1/E.

TITOLO II

DELITTI

CAPO I

Delitti in materia di dichiarazione.

ARTICOLO N.3

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Vigente dal 17/09/2011 al 21/10/2015

1. Fuori dei casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila (1);

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro un milione (2).

(1) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. b) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138; vedi anche il comma 36-vicies bis del medesimo articolo 2.

(2) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. c) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138; vedi anche il comma 36-vicies bis del medesimo articolo 2.

Autorità: Decreto legislativo - 10/03/2000, n. 74

Gazzetta uff.: 31/03/2000, n. 76

Classificazioni: IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - Violazioni e sanzioni - - in genere

Testo vigente

EPIGRAFE

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (in Gazz. Uff., 31 marzo, n. 76). - Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (REATI TRIBUTARI) (1).

(1) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 gennaio 2012, n. 1/E.

TITOLO II

DELITTI

CAPO I

Delitti in materia di dichiarazione.

ARTICOLO N.3

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Art. 3

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

(1) Articolo modificato dall'articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. b) e c) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e successivamente sostituito dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

Autorità: Decreto legislativo - 10/03/2000, n. 74

Gazzetta uff.: 31/03/2000, n. 76

Classificazioni: IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - Sanzioni - - in genere

Testo in G.U.

EPIGRAFE

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (in Gazz. Uff., 31 marzo, n. 76). - Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (REATI TRIBUTARI) (1).

(1) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 gennaio 2012, n. 1/E.

TITOLO II

DELITTI

CAPO I

Delitti in materia di dichiarazione.

ARTICOLO N.4

Dichiarazione infedele.

Vigente dal 17/09/2011 al 21/10/2015

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila (1);

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni (2).

(1) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. d) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138; vedi anche il comma 36-vicies bis del medesimo articolo 2.

(2) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. e) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138; vedi anche il comma 36-vicies bis del medesimo articolo 2.

Autorità: Decreto legislativo - 10/03/2000, n. 74

Gazzetta uff.: 31/03/2000, n. 76

Classificazioni: IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - Sanzioni - - in genere

Testo vigente

EPIGRAFE

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (in Gazz. Uff., 31 marzo, n. 76). - Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (REATI TRIBUTARI) (1).

(1) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 gennaio 2012, n. 1/E.

TITOLO II

DELITTI

CAPO I

Delitti in materia di dichiarazione.

ARTICOLO N.4

Dichiarazione infedele.

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente (1):

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila (2);

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro tre milioni (3).

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali (4).

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (5).

(1) Alinea modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

(2) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. d) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138; vedi anche il comma 36-vicies bis del medesimo articolo 2. Successivamente modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

(3) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. e) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138; vedi anche il comma 36-vicies bis del medesimo articolo 2. Successivamente modificata dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e d), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

Autorità: Decreto legislativo - 10/03/2000, n. 74

Gazzetta uff.: 31/03/2000, n. 76

Classificazioni: IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - Sanzioni - - in genere

Testo vigente

EPIGRAFE

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (in Gazz. Uff., 31 marzo, n. 76). - Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (REATI TRIBUTARI) (1).

(1) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 gennaio 2012, n. 1/E.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO N.12 bis

Confisca (1)

Art. 12-bis

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca e' sempre disposta.

(1) Articolo inserito dall'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 .

Autorità: Codice di Procedura Penale - 22/09/1988, n. 447

Gazzetta uff.: 24/10/1988, n. 250

Classificazioni: SENTENZA CONCLUSIVA DEL PROCESSO PENALE - Voce storica "SENTENZA PENALE (C.p.p. 1988)" - - in genere

EPIGRAFE

Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).

(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988, consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato al presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

PARTE SECONDA

PARTE SECONDA

LIBRO DECIMO

Esecuzione

TITOLO I

Giudicato

ARTICOLO N.649

Divieto di un secondo giudizio 1.

1. L'imputato prosciolto [529-531] o condannato [533] con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili [648] non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale [347 s.] per il medesimo fatto [669, 739], neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69, comma 2, e 345.

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento [529-531] o di non luogo a procedere 2 [425], enunciandone la causa nel dispositivo.

[1] *La Corte cost., con sentenza 21 luglio 2016, n. 200 (in Gazz. Uff., 27 luglio, n. 30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.*

[2] *Rectius: «sentenza di non doversi procedere», anziché «sentenza di non luogo a procedere».*

d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data alla quale tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il proprio consenso a essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso a essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data di deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

ARTICOLO 9

Funzioni del depositario

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

- (a) ogni firma;
- (b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- (c) ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 5 e 8;
- (d) ogni altro atto di natura o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 28 aprile 1983 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario

generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Protocollo no 7

alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali

Strasburgo, 22.XI.1984

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Risoluti ad adottare ulteriori misure per assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri

1. Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:

- (a) far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione;
- (b) far esaminare il suo caso; e

(c) farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente o a una o più persone designate da tale autorità.

2. Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e c del presente articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

ARTICOLO 2

Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale

1. Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.

2. Tale diritto non è oggetto di eccezioni per reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

ARTICOLO 3

Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario

Qualora una condanna definitiva sia successivamente annullata o qualora la pena sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha scontato una pena in seguito a tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.

ARTICOLO 4

Diritto di non essere giudicato o punito due volte

1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

ARTICOLO 5

Parità tra i coniugi

I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli.

ARTICOLO 6

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può designare il territorio o i territori sui quali si applicherà il presente Protocollo, indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo su tale territorio o territori.

**CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DELL'UNIONE EUROPEA**

(2000/C 364/01)

CAPO VI

GIUSTIZIA

*Articolo 47***Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale**

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

*Articolo 48***Presunzione di innocenza e diritti della difesa**

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

*Articolo 49***Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene**

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

*Articolo 50***Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato**

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.